DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1969

che concede un contributo del Fondo sociale europeo alla Repubblica francese per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dal «Ministère des anciens combattants et victimes de guerre»

(Fascicolo FSE n. 6896)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(69/381/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato per ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio (2), in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

vista la richiesta del 12 dicembre 1968, presentata dalla Repubblica francese al fine di ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione per un importo complessivo di FF 1.732.912,10,

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 10 luglio 1969,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, la richiesta in questione concerne operazioni di riqualificazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico del «Ministère des anciens combattants et victimes de guerre»;

considerando che tale richiesta soddisfa alle condizioni previste dall'articolo 20 del regolamento n. 9, concerne operazioni terminate nel periodo 1° giugno/31 luglio 1967 incluso ed è stata validamente presentata nel termine fissato dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame della parte ricevibile della richiesta, nonché dalla verifica dei suoi elementi di fatto e contabili, risulta che tale parte è conforme alle prescrizioni della regolamentazione in vigore;

considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dal «Ministère des anciens combattants et victimes de guerre» dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo e che l'importo del contributo da concedere è fissato in FF 1.732.912,10;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 10 luglio 1969, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La richiesta presentata dalla Repubblica francese per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dal «Ministère des anciens combattants et victimes de guerre» per operazioni di riqualificazione terminate nel periodo 1° giugno/31 luglio 1967 incluso, è conforme alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di FF 1.732.912,10.

Articolo 2

Di conseguenza, il contributo del Fondo sociale europeo concesso allo Stato membro richiedente viene stabilito in FF 1.732.912,10 (pari a 312.000,87 u.c.).

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.